



**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI ESTRATTI
ALLERGENICI PER DIAGNOSTICA IN VIVO CON ACCESSORI ED I RELATIVI
SERVIZI CONNESSI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
PIEMONTE**

LOTTI DA 1 a 25

GARA N. 21 -2019

ex artt. 60 e 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
3. DURATA.....	3
4. REQUISITI TECNICI MINIMI DEI PRODOTTI.....	4
5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO	5
6. SERVIZI CONNESSI	5
6.1 Trasporto e consegna	5
6.2 Resi	6
6.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa	7
6.2.2 Tempistiche dei resi per difformità quantitativa.....	7
6.3 Servizio di supporto e assistenza	7
7. EVENTI PARTICOLARI.....	8
7.1 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO	8
7.2 “FUORI PRODUZIONE”	8
7.3 AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO.....	9
8. MONITORAGGIO E REPORTISTICA	9
9. VERIFICHE DEL PRODOTTO.....	9
10. PENALI.....	10
11. REFERENTE DELLE FORNITURA	11

1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina la fornitura di estratti allergenici per diagnostica in vivo con accessori ed i relativi servizi connessi a favore delle Aziende Sanitarie regionali di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i..

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

- “*Fornitore*”: si intende l'aggiudicatario della gara;
- “*Amministrazione Contraente-Ente*”: si intende l'Azienda del Servizio Sanitario Regionale che utilizza la Convenzione mediante l'emissione di ordinativi di fornitura;
- “*Estratti allergenici per la diagnostica in vivo*”: si intendono i test per la ricerca, in vivo, di sensibilizzazioni allergiche;
- “*Ordinativo di fornitura*”: si intende l'ordine di esecuzione istantaneo della fornitura che tiene luogo del Contratto d'appalto specifico e che dettaglia di volta in volta almeno: numero di prodotti ordinati, data, luogo di consegna, indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), riferimenti per la fatturazione. Lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;
- “*Servizi connessi*”: i servizi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti, compresi nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun prodotto offerto in sede di gara;
- “*Giorni lavorativi*”: si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura di estratti allergenici per diagnostica in vivo e relativi accessori come indicato nell'All. 1_Tabella prodotti allegata nonché la prestazione dei servizi connessi, di cui all'art. 6, da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i..

Tale fornitura è suddivisa in 25 lotti e vale fino alla concorrenza delle quantità massime indicate nella Tabella citata.

I quantitativi massimi non sono vincolanti né per S.C.R. né per le Amministrazioni, che non risponderanno nei confronti degli aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali quantitativi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dei Fornitori.

3. DURATA

Con riferimento a ciascun lotto, la Convenzione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa.

Per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni del Servizio Sanitario regionale.

4. REQUISITI TECNICI MINIMI DEI PRODOTTI

I prodotti offerti per i lotti dal n° 1 al n° 19 e dal n° 23 al n°25 devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e segnatamente:

- 1) essere conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio ed in particolare al D.M. 13 dicembre 1991 "Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni";
- 2) essere in possesso di certificazione rilasciata da Ente terzo (es. AIFA) relativa all'aderenza alle *Good Manufacturing Practise* (GMP);
- 3) essere in possesso di dichiarazione attestante il metodo di standardizzazione del contenuto in allergene secondo protocollo definito *in house*;
- 4) essere conformi per quanto riguarda l'etichettatura, il confezionamento e l'imballaggio ai requisiti descritti all'art. 5;
- 5) essere corredati di tutte le informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro non solo dell'allergene ma anche degli eventuali dispositivi medici necessari per la somministrazione/ricostituzione del prodotto. Laddove presenti nella confezione, i dispositivi medici devono essere conformi alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.. Gli eventuali dispositivi medici devono avere una vita utile residuale pari o superiore a quella del prodotto;
- 6) presentare, all'atto della consegna, una vita utile residuale non inferiore a due terzi della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto, salvo particolari esigenze concordate con le Amministrazioni. È facoltà di ciascuna Amministrazione Contraente accettare eventualmente prodotti con validità residua inferiore alla validità massima, ma la ditta fornitrice sarà tenuta ad emettere nota di credito ed effettuare il ritiro di quanto residuerà all'atto della scadenza;
- 7) relativamente agli allergeni specificatamente indicati nella Tabella Prodotti (Lotto 1: Dermatofagoides farinae e Dermatofagoides pteronyssinus; Lotto 2: Graminacee mix, Parietaria, Betulla e Olivo; Lotto 5: Alternaria alternata) presentare tassativamente una dichiarazione circa la concentrazione di allergene maggiore espressa in mcg/ml e relativa metodica utilizzata per la titolazione. Ove disponibile, si richiede la medesima dichiarazione anche per altri estratti;
- 8) gli allergeni per prick-test devono essere confezionati in flaconcini con tappo latex free munito di contagocce tale da consentire l'erogazione di una dose costante. Gli allergeni per intradermoreazione devono essere confezionati in flaconcini dotati di tappo latex free perforabile; i diluenti eventualmente previsti per la ricostituzione devono presentare idonea etichettatura che riporti la composizione del diluente secondo la normativa vigente;
- 9) relativamente agli allergeni presentati in composizione Mix, deve essere indicata la composizione del mix;
- 10) essere corredati delle informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro (es. data di scadenza, condizioni per la conservazione) e per i preparati per intradermoreazione le modalità di diluizione.

I prodotti offerti per i lotti n° 20, 21 e 22 devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e segnatamente:

- 1) essere conformi alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.;
- 2) essere privi di lattice;

- 3) essere privi di nichel (solo i prodotti offerti per il lotto n° 22).

5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

Tutti i prodotti devono essere confezionati in imballaggi di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione, adeguate condizioni di temperatura nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere. In particolare si ritengono idonei i seguenti tipi di imballaggi:

- un imballaggio esterno per il trasporto e la conservazione nei magazzini degli Enti;
- un secondo imballaggio, diverso da quello precedente, idoneo allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Esso dovrà garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto ed il controllo sulla quantità residua. Ciascun prodotto deve essere corredato dell'eventuale dotazione necessaria alla ricostituzione;
- la confezione (confezionamento primario) del singolo prodotto deve essere costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalle leggi vigenti all'atto della fornitura. La confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto; le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario. Tutte le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana.

In particolare sull'etichetta del confezionamento primario devono essere chiaramente leggibili almeno le seguenti informazioni:

- denominazione dell'estratto;
- numero di lotto di produzione con data di preparazione e validità/data di scadenza;
- nome del produttore;
- avvertenze necessarie per la conservazione ottimale del preparato in conformità con la normativa vigente.

6. SERVIZI CONNESSI

6.1 TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall'Ente richiedente negli appositi ordinativi.

Il prodotto dovrà essere trasportato, fino alla consegna, mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo, ove necessaria. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordinativi inviati di volta in volta;
- entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordinativo salvo diverso accordo tra le parti.

I Fornitori sono consapevoli di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

1. luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
2. numero e data di riferimento dell'ordinativo;
3. prodotti consegnati e relativo quantitativo;
4. numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
5. data di scadenza;
6. temperatura di conservazione (solo nei casi di consegna di materiale la cui conservazione presupponga una temperatura diversa dalla temperatura ambientale).

Una copia del documento di trasporto (D.D.T.) dovrà essere rilasciata all'Ente sanitario per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture.

La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura (art. 9).

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e nei modi descritti, anche in caso di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà pertanto consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

6.2 RESI

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: periodo di validità insufficiente, errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'ordinativo e quanto consegnato dal Fornitore che evidenzia la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, mail o posta certificata, attivando la pratica di reso specificando il prodotto da ritirare, quantitativi, motivazioni per cui si richiede il reso, numero di lotto e scadenza, numero e data di riferimento dell'ordinativo di fornitura, nonché il riferimento del documento e della data con cui la merce è stata consegnata. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, i Fornitori dovranno procedere all'emissione della nota credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero progressivo assegnato all'Ordinativo di fornitura.

Nell'ipotesi in cui si rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore rispetto alla quantità ordinata, l'Ente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, mail o posta certificata, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo; la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali per mancata consegna di cui al successivo art. 10 fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

6.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.10 del presente Capitolato.

Se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

6.2.2 Tempistiche dei resi per difformità quantitativa

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità.

Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. I prodotti in eccesso non ritirati entro 10 giorni dal termine sopra indicato, potranno essere inviati dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

6.3 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA

Il Fornitore, alla data di attivazione della Convenzione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della stessa, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a S.C.R. Piemonte S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

L'assistenza ed il supporto deve consentire alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- numeri geografici di rete fissa nazionale

ovvero, in alternativa

-"numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dagli Enti Contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata disponibilità del supporto, rilevata da S.C.R.– Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa

dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 2 (due) giorni lavorativi, verrà applicata la penale di cui all'art. 10.

7. EVENTI PARTICOLARI

7.1 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 10, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all'art. 6.1.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

Nell'ipotesi di indicazione di un termine di fine dell'indisponibilità del prodotto superiore a 10 giorni, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto (anche a mezzo e-mail), il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'Ente, sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara. Il Fornitore, entro 2 giorni dalla richiesta, dovrà fornire all'Ente informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere in ogni caso la comunicazione di accettazione da parte dell'Ente stesso prima di procedere all'acquisto. La consegna del prodotto alternativo accettato dall'Ente dovrà avvenire entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Resta salva la possibilità per l'Ente, in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell'iter di comunicazione dell'indisponibilità con relative successive incombenza a carico del Fornitore, di applicare le penali per mancata consegna nei termini e di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico (esecuzione in danno).

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 10.

7.2 “FUORI PRODUZIONE”

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire la fornitura del prodotto offerto in sede di gara per il ritiro dello stesso dal mercato dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

- indicare, pena la risoluzione del contratto, il Prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche, prestazionali, quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche, allegando congiuntamente la medesima documentazione richiesta e presentata in fase di offerta;
- allegare, se inviata, la copia della comunicazione “fuori produzione” inoltrata all’Agenzia Italiana del Farmaco.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l’effettiva messa fuori produzione (30 giorni), S.C.R. Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara; l’accettazione del nuovo prodotto, che sarà comunicata per iscritto al Fornitore, avverrà sulla base del visto favorevole rilasciato dal supporto tecnico di esperti regionali. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà la facoltà di risolvere la convenzione laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell’effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, si applicherà quanto previsto al precedente art. 7.1.

7.3 AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

In caso di aggiornamento scientifico del prodotto e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare al prodotto stesso, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare S.C.R. Piemonte S.p.A.

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata da S.C.R. Piemonte S.p.A. avvalendosi del supporto tecnico scientifico di esperti regionali. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo di quello offerto in sede di gara.

8. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Il Fornitore deve inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A., su base trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate.

In particolare i report trimestrali, da inviare in formato file xls all’indirizzo di posta monitoraggio@scr.piemonte.it, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell’Amministrazione contraente;
- quantità e tipologia di prodotto acquistato con il riferimento del lotto di gara;
- prezzo unitario (che deve corrispondere al prezzo di aggiudicazione);
- importi fatturati a ciascuna Amministrazione;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti;

e ogni altra informazione richiesta dalla S.C.R. Piemonte S.p.A..

9. VERIFICHE DEL PRODOTTO

Per tutta la durata della Convenzione, le Amministrazioni contraenti ed S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche,

anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del Prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta tecnica del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi previsti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso dei prodotti difettosi e/o non conformi, secondo quanto previsto all'art. 6.2 e potrà applicare la penale come previsto all'art. 10; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R. Piemonte S.p.A..

10. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari a € 75,00 (settantacinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.2.1, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari a € 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di mancata comunicazione per iscritto alle Amministrazioni dell'indisponibilità temporanea del Prodotto nel termine massimo di 2 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo (all'art. 7.1), per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'arrivo della comunicazione l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) in caso di indisponibilità temporanea del Prodotto di cui all'art. 7.1 che si protragga per un tempo superiore a 10 giorni, per la mancata proposta del Fornitore di un prodotto di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara da acquistare sul libero mercato entro 2 (due) giorni dalla richiesta scritta dell'Ente, quest'ultimo potrà applicare una penale pari ad € 75,00 (settantacinque/00) per ogni giorno solare di ritardo;
- e) in caso di mancata consegna del prodotto di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara acquistato direttamente dal Fornitore sul libero mercato ai sensi dell'art. 7.1 entro il termine di 3 giorni dall'accettazione dell'Ente, quest'ultimo potrà applicare una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.
- f) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 9 l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari a € 200 (duecento/00).

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà

applicare al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'art. 6.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. - Piemonte S.p.A. una penale pari a € 75,00 (settantacinque/00) per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 8 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. Piemonte S.p.A., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11. REFERENTE DELLE FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

a. un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..

b. un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di:

- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..